

ALLEGATO A

<p>Disposizioni attuative della Legge regionale n. 21/2016 in riferimento alle strutture a carattere sociale</p>

Disposizioni a carattere generale

- 1) La Giunta regionale – in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 21/2016 - provvede con il presente atto in merito:
 - a) alla individuazione delle tipologie di “Strutture Sociali” ricomprese nell’elenco di cui al Regolamento regionale n. 1/2018, alle quali si applica la disciplina prevista nel presente atto (Sub-Allegato A1);
 - b) alla definizione ed aggiornamento periodico dei requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture sociali, disciplinando altresì i relativi procedimenti (Sub- Allegato A2G, A2S ed A3);
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove strutture si tiene conto dei requisiti e si seguono le procedure di cui ai Sub-Allegato A3.

Disposizioni transitorie

- 1) Per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove strutture ancora in fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede applicando i requisiti e le procedure secondo quanto previsto nel Sub-Allegato A3. Parimenti si procede per le strutture già autorizzate ai sensi della Legge regionale n. 20/2002 e Regolamento regionale n. 1/2004, operanti alla data di entrata in vigore del presente atto e riconducibili alle tipologie di cui alla lettera a), punto 1), del precedente paragrafo.

Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti

codice paragrafo

C	M	S	N	A	2
---	---	---	---	---	---

Definizione.

Il Centro offre la seconda accoglienza ai minorenni stranieri non accompagnati.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale.

Il Centro governativo di cui trattasi può accogliere minorenni stranieri non accompagnati provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minorenni intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minorenni già inseriti nei CAS. Il Centro assicura la divisione per genere dei minorenni di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentino profili di vulnerabilità. È possibile un'articolazione in moduli. Il Centro si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo di cura.

Il Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati - pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare - è caratterizzato da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minorenne in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La struttura potrà accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo di 12 minorenni di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza del minorenne straniero non accompagnato potrà protrarsi sino al diciottesimo anno di età dello stesso.

Modalità di accesso.

per i minorenni inseriti nei centri governativi di prima accoglienza, su segnalazione del Ministero dell'Interno;

per i minorenni rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori;

per i minorenni inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali degli EE.LL. ove sono ubicate le strutture. È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata comunicazione della presenza del minorenne alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi strutturali generali” dal n. 1 al n. 7.
2	La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi.
3	Camere da letto con massimo 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza.
4	Dimensioni camere: 9 mq (un posto letto) 14 mq (due posti letto) 20 mq (tre posti letto).
5	Spazi comuni: Cucina, spazio polifunzionale, lavanderia;
6	Spazio per attività amministrative e/o del personale;
7	Servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all’occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.
8	L’organizzazione degli spazi interni della struttura deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell’autonomia individuale.
9	La suddivisione degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell’utenza in relazione alle attività che vengono svolte.
9 bis	Nella struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
10	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi impiantistici e tecnologici generali” dal n. 8 al n. 13.
11	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l’archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l’assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
12	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi organizzativi generali” dal n. 14 al n. 15.
13	Il regolamento del Centro è tradotto in più lingue per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura.
14	La struttura adotta apposito regolamento per la disciplina del Servizio nel quale oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura, vengono esplicitate: <ul style="list-style-type: none"> - le modalità per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la registrazione ospiti in entrata e in uscita; ▪ la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale; ▪ la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza; ▪ l’elaborazione di un progetto educativo individualizzato (PEI) e verifica periodica; ▪ la programmazione periodica delle attività destinate ai minorenni; ▪ lo svolgimento di corsi di lingua italiana; - la dotazione complessiva del personale, funzioni/compiti, turnazioni;

	- il funzionamento dei servizi.
15	<p>Il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.</p> <p>In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali; - la presenza di cinque educatori a tempo pieno, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente; - un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali; - un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti; - è assicurata la presenza notturna di un operatore;
16	Gli operatori del Servizio effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale; la supervisione mensile è auspicabile.
17	La struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.
18	A cura dei servizi competenti viene definita l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti.
19	<p>Per conseguire una buona qualità dell'inserimento, sono assicurate almeno le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita, orientamento e tutela legale; - supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno; - verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare; - assistenza psicologica e sanitaria; - verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza); - assolvimento dell'obbligo scolastico; - insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica; - formazione secondaria e/o professionale; - il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini; - inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero; - pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI.
20	Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università (tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali).
21	La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalità.

22	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).
----	--